

ALLEGATO 5

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DEI
RENDICONTI DI SPESA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

LOTTO N. ____

ID 1970



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DEI RENDICONTI DI SPESA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

LOTTO N. ____

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, C.F. _____ nella persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____ e Legale rappresentante, nato a _____, il _____, giusto decreto di delega n. ____ di rep. del _____ (nel seguito per brevità anche **“Amministrazione”** o **“Dipartimento della Protezione Civile”**);

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche **“Fornitore”** o **“Impresa”**)

PREMESSO

- a) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, nell’ambito del Disciplinare stipulato con la Consip S.p.A. in data 13 marzo 2012, avente ad oggetto l’espletamento da parte di Consip di attività di supporto in materia di acquisizione di beni e servizi occorrenti anche per fronteggiare le emergenze - ha conferito alla detta Consip S.p.A. l’incarico di svolgere, in qualità di Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice, una procedura di gara in ambito comunitario per la conclusione di un Accordo quadro per ciascun Lotto avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di Revisione contabile, così come meglio dettagliato nella documentazione di gara;



- b)** che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per ciascun Lotto, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 con un unico operatore;
- c)** che per il Lotto n. ____, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. per conto dell'Amministrazione e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i singoli Appalti Specifici nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nel presente Accordo Quadro;
- d)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e)** il Fornitore del Lotto n. ____ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti del dal Dipartimento della Protezione Civile, rilasciata dalla ____ ed avente n ____ per un importo di Euro ____ = (____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura;
- f)** che L'Appalto Specifico verrà concluso attraverso la stipula del Contratto Specifico secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati; nel Contratto Specifico sarà indicato l'esatto dimensionamento dei servizi richiesti, l'importo ed il luogo di esecuzione degli stessi;
- g)** che la stipula del presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per il Dipartimento della Protezione Civile nei confronti del Fornitore;
- h)** che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra il Dipartimento della Protezione Civile e solo per il Lotto n. 2 anche tra i Commissari delegati (di cui all'art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992 dei quali il Capo Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo) ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- i)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j)** che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e



- convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Dipartimento della Protezione Civile, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Amministrazione o Dipartimento della Protezione Civile**: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e per il Lotto 2 limitatamente al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) anche i "Commissari delegati" (soggetti di cui all'art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992 dei quali il Capo Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo);
 - c) **Data di Attivazione dell'Accordo Quadro**: la data a partire dalla quale il Dipartimento della Protezione Civile può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4; la suddetta data di Attivazione è coincidente con la data di stipula dell'Accordo Quadro;
 - d) **Data di attivazione dell'Appalto Specifico**: la data a partire dalla quale il Dipartimento della Protezione Civile può utilizzare l'Appalto Specifico, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4; la suddetta data di Attivazione è coincidente con la data di stipula dell'Appalto Specifico;
 - e) **Fornitore**: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;
 - f) **Capitolato d'Oneri**: il documento Allegato "E" al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
 - g) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura**: il Contratto che si perfeziona in seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura da parte dell'operatore economico, aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
 - h) **Ordine di fornitura**: il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico nel quale dovranno essere riportate, tra le altre



cose, le specifiche esigenze dell'Amministrazione che hanno portato alla scelta del fornitore;

i) **Organismo:** Enti esterni al Dipartimento della Protezione Civile, Organismi/Enti pubblici e privati e Centri di Competenza di cui DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. ai quali lo stesso Dipartimento affida lo svolgimento di determinate e specifiche attività mediante la stipula di Convenzioni o Accordi.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le sue appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Capitolato d'Oneri); l'Allegato "F" chiarimenti resi in fase di gara; del contratto di avvalimento.
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per il Dipartimento della Protezione Civile, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal "Codice disciplinare e di condotta" della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - h) dal patto di integrità.
4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dagli allegati a quest'ultimo.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Dipartimento della Protezione Civile, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.



6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, il Dipartimento della Protezione Civile, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto l'affidamento del Servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa, Lotto n. _____ e alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Lotto n. 1 Euro 1.735.000,00 = (umilionesettecentotrentacinquemila/00), IVA esclusa e/o Lotto n. 2 Euro 5.635.000,00 (cinquemilioniseicentotrentacinquemila/00), IVA esclusa.
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), il Dipartimento della Protezione Civile considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere messi ulteriori ordini di fornitura.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario del Lotto n. _____ della procedura aperta di cui in premessa, che con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano decorso il termine di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione, da parte degli stessi, dell'Ordine di fornitura inviato dal Dipartimento della Protezione Civile e anche dal Commissario delegato per il Lotto 2, che vale quale affidamento dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
5. In applicazione del/i predetto/i criterio/i, il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 potranno inviare Ordini di fornitura al Fornitore di ciascun



Lotto.

6. L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte del Dipartimento della Protezione Civile in favore del Fornitore avviene attraverso l'invio dell'Ordine di fornitura.
7. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di fornitura e segnatamente: per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Lotto n.1. Servizio di Revisione contabile ai sensi del DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. e dei servizi connessi e/o Lotto n. 2 Servizio di Revisione contabile connesso all'utilizzo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) e dei Fondi per Programmi ed Esercitazioni e dei servizi connessi.
8. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procederà:
 - a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, della prestazione e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore;
 - c. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
9. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il dal Dipartimento della Protezione Civile esegue in corso d'esecuzione del Contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2, accertano in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto di fornitura sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 4

Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Appalti Specifici

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi a decorrere da _____ (GG/MM/AAAA), ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 mesi, previa comunicazione scritta del Dipartimento della Protezione Civile da inviare al Fornitore del Lotto via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 7 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. _____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio al Fornitore dell'Ordine di fornitura.

4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata minima di 6 mesi e fino a multipli di 6 per un massimo di 36 mesi, decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione della fornitura.
5. Il Dipartimento della Protezione Civile, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 5

Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei valori stabiliti nell'Allegato "D", "Corrispettivi e tariffe", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi i valori unitari offerti, fornire servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
1. I valori stabiliti nell'offerta economica, di cui all'Allegato "Offerta economica" del presente atto, recante i valori dei Servizi comprensivi dei servizi connessi, rappresentano un vincolo per il Fornitore offerenti nell'Appalto Specifico;
2. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, a presentazione dell'estratto conto, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 6

Affidamento degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dal Dipartimento della Protezione Civile ed anche i



Commissari delegati per il Lotto 2 nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 13 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.

2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2, potranno prevedere:
 - l'importo contrattuale del servizio;
 - il/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
 - la durata del Contratto di fornitura.
3. E' legittimata ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione come definita nel precedente articolo 1.
4. Qualora l'Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile ed anche ai Commissari delegati per il Lotto 2, entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 potranno emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
5. Per effetto dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
6. I singoli Contratti di fornitura si concludono il 4 (quarto) giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dal Dipartimento della Protezione Civile ed anche dai Commissari delegati per il Lotto 2. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato il Dipartimento della Protezione Civile alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati al Dipartimento della Protezione Civile.
7. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 hanno la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Fornitura.
8. Il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del



D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

9. Il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 potranno, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore di ciascun Lotto prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 comunicheranno ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
10. Il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 potranno apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 comunicheranno ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
11. Il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
12. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 potranno imporre al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 7

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute



nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile ed anche dei Commissari delegati per il Lotto 2, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Dipartimento della Protezione Civile ed anche ai Commissari delegati per il Lotto 2, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Dipartimento della Protezione Civile e anche dai Commissari delegati per il Lotto 2 per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente al Dipartimento della Protezione Civile ed anche ai Commissari delegati per il Lotto 2, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre al Dipartimento della Protezione Civile ed anche ai Commissari delegati per il Lotto 2 qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne il Dipartimento della Protezione Civile, Organismi per il Lotto 1 e anche Commissari delegati per il Lotto 2 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo



- svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Dipartimento della Protezione Civile, Organismi per il Lotto 1 ed anche Commissari delegati per il Lotto 2 tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, da svolgersi presso gli uffici del Dipartimento della Protezione Civile e degli Organismi per il Lotto n. 1 e presso uffici del Dipartimento della Protezione Civile ed anche dei Commissari delegati per il Lotto 2 e comunque presso le sedi specificate dal Dipartimento della Protezione Civile per entrambi i Lotti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Dipartimento della Protezione Civile o Organismi o Commissari Delegati stessi nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Dipartimento della Protezione Civile ed anche degli Organismi per il Lotto 1 ed anche dei Commissari delegati per il Lotto 2 e le sedi specificate dal Dipartimento della Protezione Civile per entrambi i Lotti, continueranno ad essere utilizzati dal personale del Dipartimento, degli Organismi ed anche degli Uffici dei Commissari delegati e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Dipartimento della Protezione Civile, Organismi per il Lotto 1 ed anche Commissari delegati per il Lotto 2 e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Dipartimento della Protezione Civile, degli Organismi per il Lotto 1 ed anche dei Commissari delegati per il Lotto 2 e presso altri uffici specificati dal Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Dipartimento della Protezione Civile ed anche degli Organismi per il Lotto 1 e dei Commissari delegati per il Lotto 2 e comunque presso le sedi specificate dal Dipartimento della Protezione Civile per entrambi i Lotti.



11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare al dal Dipartimento della Protezione Civile ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al dal Dipartimento della Protezione Civile entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Dipartimento della Protezione Civile per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 9

Verifica di conformità

1. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2, procederanno ad effettuare verifiche di conformità volte ad accertare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e che le prestazioni oggetto dell'Appalto Specifico siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo professionale, tecnico e funzionale dei servizi; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile e dei Commissari delegati per il Lotto 2 secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico; tali verifiche verranno inoltre effettuate con cadenza trimestrale e saranno volte ad accertare, in particolare, la correttezza delle modalità di avvenuta prestazione delle attività indicate nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro. La verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.
2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.



3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente al servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione", salvo diverso accordo tra l'Amministrazione ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche effettuate in corso d'opera a norma dei successivi commi, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Dipartimento della Protezione Civile ed i Commissari delegati per il Lotto 2, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture servizi rese disponibili.
6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento del Dipartimento della Protezione Civile e Commissari delegati per il Lotto 2 emetteranno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte del Dipartimento della Protezione Civile ed anche dei Commissari delegati per il Lotto 2, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
7. Il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2, ove in relazione al singolo Contratto di Fornitura, abbiano accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte, potranno risolvere il singolo Contratto di Fornitura ed il presente Accordo Quadro, ciascuno per quanto di propria competenza.

Articolo 10

Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Dipartimento della Protezione Civile per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato "C" del presente Accordo Quadro.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa all'art. 5.
4. Il corrispettivo complessivo dovuto al Fornitore verrà calcolato "su base progressiva",



applicando a ciascuno scaglione l'importo fisso e la sua rispettiva Fee % e sommando quindi gli importi ottenuti. A titolo esemplificativo, si riporta il calcolo dell'importo che il Dipartimento della Protezione Civile ed i Commissari delegati per il Lotto 2 corrisponderà al Fornitore con riguardo ad una Convenzione (per il Lotto 1) o Rendiconto per Programmi ed Esercitazioni (per il Lotto 2) del valore di 1.500.000,00 €. I valori indicati nella tabella che segue sono puramente esemplificativi ed in alcun modo indicativi della volontà della stazione appaltante:

Esempio: Valore Convenzione o Rendiconto = 1.500.000,00 €

ESEMPIO: RENDICONTO DA Euro 1.500.000,00

Scaglioni	Valore iniziale (€)	Valore finale (€)	Importo fisso e Fee %	Calcolo sullo scaglione	Remunerazione sullo Scaglione
S1	-	15.000,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
S2	15.000,00	50.000,00	5,00%	5%*(50.000-15.000)	€ 1.225
S3	50.000,00	250.000,00	2,75%	2,75%*(250.000-50.000)	€ 5.500
S4	250.000,00	1.000.000,00	1,75%	1,75%*(1.000.000-250.000)	€ 13.125
S5	1.000.000,00	1.500.000,00	1,25%	1,25%*(1.500.000-1.000.000)	€ 6.250
S6	5.000.000,00		0,50%		
Totale importo dovuto – IVA Esclusa					€ 27.600

- Qualora per la Convenzione sia previsto un solo Rendiconto di spesa, l'importo totale dovuto verrà corrisposto in un'unica soluzione, per un ammontare pari al 100% dell'importo totale derivante dall'applicazione dell'Importo fisso e delle Fee %.
- Qualora invece una singola Convenzione o Accordo dovesse prevedere più di un Rendiconto di spesa, l'importo totale dovuto verrà corrisposto in più tranches, in misura proporzionale al valore del singolo Rendiconto di Spesa. A titolo esemplificativo, con riguardo ad una Convenzione del valore di 1.500.000,00 €, che prevede la presentazione di due Rendiconti di Spesa di cui uno con un importo di 500.000,00 € ed il secondo con un importo di 1.000.000,00 €, la prima tranche del corrispettivo dovuto sarà pari a € 9.200,00 ovvero: $€ 27.600,00 \times (\frac{€ 500.000,00}{€ 1.500.000,00})$. La seconda tranche sarà invece di € 18.400, pari alla rimanente quota parte: $€ 27.600,00 - € 18.400,00$.
- Per il calcolo del corrispettivo relativo alla Revisione del Rendiconto unico connesso all'utilizzo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) non si applica il calcolo "su base progressiva" di cui al suddetto punto 4., ma si applica una unica Fee% di cui allo scaglione S7 (cfr. paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri) per rendiconti unitari di valore pari o superiore ad Euro 100 milioni ed una unica Fee% di cui allo scaglione S6 per rendiconti unitari di valore inferiore ad Euro 100 milioni.
- I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata a seguito della presentazione del consuntivo trimestrale delle attività, così come indicato al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, e saranno corrisposti dal Dipartimento della Protezione Civile e Commissari delegati per il Lotto 2 secondo la normativa vigente in materia di Contabilità del medesimo Dipartimento della Protezione Civile e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta ovvero via fax ovvero tramite

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 15 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. ____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture, definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., sono convenuti nel termine di 60 giorni e saranno accreditati, a spese del Dipartimento della Protezione Civile, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

9. Tali corrispettivi sono dovuti dal Dipartimento della Protezione Civile ed anche dai Commissari delegati qualora abbiano espletato Appalti specifici, al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
10. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine e ad al singolo Contratto di Fornitura, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dal Dipartimento della Protezione Civile nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma _____ del presente articolo>.
12. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dal Dipartimento della Protezione Civile secondo la normativa vigente in materia di Contabilità e previo accertamento della prestazione effettuate.
13. Ciascuna fattura corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Dipartimento della Protezione Civile riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
14. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, il Dipartimento della Protezione Civile procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
15. Rimane inteso che il Dipartimento della Protezione Civile prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16. Il Dipartimento della Protezione Civile opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del



- Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
 18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Dipartimento della Protezione Civile le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 19. **<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi 8 e 9 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
 20. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte Dipartimento della Protezione Civile dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dal Dipartimento della Protezione Civile direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 21. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
 22. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dal Dipartimento della Protezione Civile.



23. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Dipartimento della Protezione Civile di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento della Protezione Civile. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
24. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.>
25. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione:** Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
26. **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione** Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i al Dipartimento della Protezione Civile ed ai Commissari delegati per il Lotto 2 all'atto dell'accettazione dell'Ordine di fornitura.

Articolo 11

Costi della sicurezza

Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

Articolo 12

Penali per ciascun Lotto

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile al Dipartimento della Protezione Civile ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile una penale pari ad euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile al Dipartimento della Protezione Civile o Organismi (per il Lotto 1) o Commissari Delegati (per il Lotto 2), a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per la chiusura della revisione contabile di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile una penale pari all'1‰ (un per mille) del valore della singola Convenzione o Rendiconto,

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 18 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. ____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno di ritardo, rispetto all'Avvio dei Servizi del singolo Appalto specifico, non imputabile al Dipartimento della Protezione Civile o Organismi (per il Lotto 1) o Commissari Delegati (per il Lotto 2), a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni rispetto al termine concordato tra le parti di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile una penale pari all'0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore del singolo Appalto specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni mancato invio, non imputabile al Dipartimento della Protezione Civile ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di cui al paragrafo 5.1 e 5.3 del Capitolato Tecnico che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni rispetto ai termini di consegna stabiliti per ciascun Appalto Specifico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per la mancata attivazione, non imputabile al Dipartimento della Protezione Civile ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, del servizio di assistenza telefonica di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato tecnico medesimo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per il mancato invio per ciascun Lotto, non imputabile al Dipartimento della Protezione Civile ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dell'elenco di tutti i nominativi delle risorse (con relativo profilo professionale) coinvolte nel servizio oggetto del presente appalto ivi inclusi i nominativi di eventuali ulteriori risorse messe a disposizione rispetto al dimensionamento minimo del Gruppo di Lavoro, di cui al paragrafo 3.2 lett. e) del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per la mancata autorizzazione da parte dell'Amministrazione in merito alla sostituzione della singola risorsa componente il Gruppo di lavoro di cui al paragrafo 4.4. del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere allo stesso Dipartimento della Protezione Civile e se del caso, anche al Commissario delegato una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per il mancato invio, non imputabile al Dipartimento della Protezione Civile ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei recapiti e delle informazioni di contatto del Responsabile del Servizio di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per la mancata erogazione, non imputabile al Dipartimento della Protezione Civile ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, del Piano di formazione di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile una



penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Dipartimento della Protezione Civile nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. L'Amministrazione potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13. Il RUP competente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore di ciascun Appalto specifico di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13

Garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile, con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro ____/00 (____), rilasciata in data _____ dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore del Dipartimento della Protezione Civile, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 20 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. ____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Dipartimento della Protezione Civile, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. Le garanzie coprono altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. Le garanzie definitive, nei limiti dell'importo massimo garantito, coprono altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Dipartimento della Protezione Civile verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. Lo svincolo avverrà con cadenza semestrale previa consegna da parte del Fornitore all'Istituto Garante e contestualmente all'Amministrazione di un documento in originale o copia autentica attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Garante dovrà comunicare all'Amministrazione il valore dello svincolo.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta rispettivamente dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Dipartimento della Protezione Civile ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 14

Risoluzione

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 21 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. ____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



1. Il Dipartimento della Protezione Civile, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
- g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento della Protezione Civile;
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 22;
- j) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifiche di conformità); 10 (Importi dovuti e Fatturazione), 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 21 (Divieto di cessione del contratto), 24 ("Codice disciplinare e di condotta" della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari) del presente atto, 27 (Subappalto), 28 (Danni, responsabilità civile),
- k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, comma 13;
- l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.



231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- n) in caso di avalimento, in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Dipartimento della Protezione Civile, deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) nel caso in cui, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Inoltre, il Dipartimento della Protezione Civile si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

3. Il Dipartimento della Protezione Civile, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Dipartimento della Protezione Civile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Dipartimento della Protezione Civile



assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Dipartimento della Protezione Civile potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dal Dipartimento della Protezione Civile, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento della Protezione Civile ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, il Dipartimento della Protezione Civile si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Dipartimento della Protezione Civile avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Dipartimento della Protezione Civile al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
9. Il Dipartimento della Protezione Civile fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 15

Recesso

1. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diritto di recedere unilateralmente dal presente

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 24 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. ____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura>, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
 3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Dipartimento della Protezione Civile potrà, recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
 4. Qualora il Dipartimento della Protezione Civile receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura e la stessa Amministrazione potrà recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/Ro tramite pec.

Articolo 16

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 25 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. ____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 17

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Dipartimento della Protezione Civile di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 26 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. ____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Dipartimento della Protezione Civile ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Dipartimento della Protezione Civile.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 19

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. _____.
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile ed anche dei Commissari delegati per il Lotto 2 per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Dipartimento della Protezione Civile ed anche ai Commissari delegati per il Lotto 2.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Dipartimento della Protezione Civile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

Articolo 21

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 27 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. _____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 sono tenuti ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed il Dipartimento della Protezione Civile inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio al Dipartimento della Protezione Civile dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it e www.protezionecivile.gov.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente".
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi



di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 24

"CODICE DISCIPLINARE E DI CONDOTTA" DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice Disciplinare e di condotta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore ed il Dipartimento della Protezione Civile stesso.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice Disciplinare e di condotta adottato dal Dipartimento della Protezione Civile, di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Dipartimento della Protezione Civile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Articolo 25

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis,



della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che il Dipartimento della Protezione Civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Il Dipartimento della Protezione Civile, verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Dipartimento della Protezione Civile, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 30 di 35

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Lotto n. ____

Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro



e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 26

Subappalto

<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro>

<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____>
2. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso il Dipartimento della Protezione Civile, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Dipartimento della Protezione Civile procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Dipartimento della Protezione Civile revocherà l'autorizzazione.



6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. Il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2, sentito il direttore dell'esecuzione, provvedono alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
11. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare, al Dipartimento della Protezione Civile o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il dal Dipartimento della Protezione Civile da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
12. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla al Dipartimento della Protezione Civile prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica



abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

15. Il Dipartimento della Protezione Civile corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Dipartimento della Protezione Civile ed anche i Commissari delegati per il Lotto 2 possono risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro ed i relativi contratti di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Solo nel caso in cui sia presente nel Capitolato d'Oneri la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, il dal Dipartimento della Protezione Civile non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
20. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare al Dipartimento della Protezione Civile ed anche ai Commissari delegati per il Lotto 2, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
21. Il Fornitore si impegna a comunicare al Dipartimento della Protezione Civile, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
22. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati al Dipartimento della Protezione Civile prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
23. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
24. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.



25. Il Dipartimento della Protezione Civile provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 27

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Dipartimento della Protezione Civile e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 28

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte del Dipartimento della Protezione Civile non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE**

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____

IL FORNITORE

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____



Firma digitale: n. _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata e facoltà di acquisto), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 11 (Costi della sicurezza); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile del servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 ("Codice disciplinare e di condotta" della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Articolo 28 (Clausola finale).

Roma, lì ____

IL FORNITORE

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____